

3. ESAME DOMANDE RICONOSCIMENTO STATUS RIFUGIATO

3.1 - Attività della Commissione Centrale

La Commissione Centrale con un ritmo medio di n.ro due riunioni settimanali e, nei periodi di maggior afflusso di richiedenti, ricorrendo anche ad una terza seduta straordinaria nel corso della settimana, ha esaminato o riesaminato (sia per disposto T.A.R. sia per iniziativa autonoma), nel corso delle complessive n. 91 riunioni, n. 1.854 richieste di riconoscimento dello status di rifugiato.

Durante l'anno 1997, come previsto dall'art. n. 2, 2 del D.P.R.15 maggio 1990, n. 136 - che reca il regolamento per l'attuazione dell'art.1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 in materia di riconoscimento dello status di rifugiato - hanno regolarmente funzionato n.ro due Sezioni della Commissione Centrale.

Esse si sono alternate nelle riunioni settimanali senza tener conto dell'area geografica di provenienza dei richiedenti asilo ed hanno trattato, all'incirca, lo stesso numero di casi (n. 900 la 1^ Sezione e n. 954 la 2^)

Per tutti - ad eccezione di n. 192 casi "sospesi" essendosi ritenute necessarie suppletive informazioni e accertamenti - sono state emanate, nei tempi brevi previsti dal D.P.R. 15 maggio 1990, n. 136, le relative decisioni con n. 348 accoglimenti dell'istanza e n. 1.306 dinieghi del riconoscimento.

N.ro 8 stranieri, dopo aver presentato la richiesta d'asilo, ma prima ancora di essere convocati davanti la Commissione, hanno preferito rinunciare per motivi personali (in genere hanno chiesto di voler far ritorno in Patria); per tale motivo la Commissione ha deciso di non prendere in considerazione la richiesta stessa.

Nel 78 % dei casi gli esaminati sono stati intervistati de visu in audizioni individuali, mentre il restante 22 % non hanno ritenuto, benchè regolarmente

invitati, di avvalersi della facoltà di essere personalmente ascoltati.

Le assenze più rilevanti si sono verificate tra gli iracheni (n. 252 su 350 esaminati, pari al 72 %), i turchi (n. 48 su 88 esaminati, pari al 55 %), i siriani (n. 14 su 23, pari al 61 %) e gli albanesi (n. 48 su 755 esaminati, pari al 6 %).

Rispetto all'anno precedente il numero dei riconosciuti "rifugiati" registra un lieve calo passando dal 24,71 % al 21 % delle decisioni, effettivamente adottate nell'anno in esame (- 3,71 %).

Tale calo, posto in relazione all'aumentato numero delle richieste presentate nell'anno 1997, evidenzia la strumentalizzazione delle stesse avanzate, cioè, a fini pretestuosi non coerenti con i criteri previsti dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.

Come nel passato nel numero dei riconoscimenti sono risultati determinanti i cittadini burundesi (n. 13 riconosciuti su n.15 esaminati), ruandesi (n. 22 su 24), iraniani (n. 47 su 68) sudanesi (n. 19 su 38) e zairesi (n. 34 su 63).

Decisioni	n.ro	%
Riconosciuti	348	21
Non riconosciuti	1.306	79
-----	-----	-----
Totale decisi	1.654	100
-----	-----	-----
Non presi in considerazione	8	
Sospesi	192	-
=====	=====	=====
<u>TOTALE CASI TRATTATI</u>	<u>1.854</u>	-

3.2 - Decisioni della Commissione per nazionalità

Nel quadro successivo sono riportati i dati suddivisi per nazionalità e continente dei casi decisi dalla Commissione.

Si precisa che detto prospetto riguarda le decisioni adottate dalla Commissione nei confronti di richieste d'asilo esaminate in prima o successiva istanza.

Per ciascun gruppo è stato indicato l'esito "positivo" o "negativo" a seconda che sia stato o meno riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.

Sono state adottate decisioni per:

n: 832 (50,3 %)	cittadini europei
n: 491 (29,7 %)	cittadini asiatici
n: 324 (19,6 %)	cittadini africani
n: 7 (0,4 %)	cittadini sud-americani

Per quanto riguarda i cittadini africani, il 42,9 % hanno ottenuto il riconoscimento dello status (contro il 26,6 %, dell'anno precedente), gli asiatici il 21 % (nel 1996 era stato il 25,9 %) e gli europei il 12,4 % (nel 1996 il 15,4 %).

L'aumentato numero dei nuovi richiedenti asilo si è dimostrato determinante anche nell'aumento delle diverse nazionalità che assommano a n. 55, tenendo conto anche delle varie cittadinanze sorte - come già accennato negli anni passati - dalla disgregazione dell'ex URSS e della Jugoslavia.

Ciò comporta una esigenza di aggiornamento continuo, in relazione ai mutamenti che si registrano sulle situazioni socio-politiche degli Stati di provenienza; a tal fine il collegio non manca di acquisire le opportune informazioni per tramite della Delegazione in Italia, presso la banca dati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati di Ginevra.

Sono inoltre utilizzati gli approfondimenti messi a punto in sede comunitaria ed i rapporti delle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi dei richiedenti.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO DECISIONI COMMISSIONE

Nazionalità	pos.	neg.	Nazionalità	pos.	neg.
EUROPA			SIERRA LEONE		
Albania	70	610	Somalia	2	15
Armenia	0	7	Sudan	19	19
Bielorussia	1	1	Tunisia	6	0
Bulgaria	0	6	Togo	1	1
Croazia	1	0	Uganda	0	2
Kazakistan	0	1	Zaire	34	29
Moldavia	0	1	-----		
Polonia	0	1	TOTALE	139	185
Romania	0	14	=====		
Russia	1	4	ASIA		
Tadjikistan	2	0	Afganistan	0	3
Turchia	16	61	Bangladesh	0	4
Ucraina	4	5	Giordania	1	0
ex Jugoslavia	8	11	India	0	2
ex URSS	0	7	Iran	47	21
-----			Iraq	44	306
TOTALE	103	729	Libano	2	8
=====			Pakistan	1	17
AFRICA			Siria	4	18
Algeria	10	10	Sri Lanka	1	8
Angola	6	11	Vietnam	2	0
Burundi	13	2	Yemen	1	1
Camerun	3	3	-----		
Centro-Africa	1	0	TOTALE	103	388
Congo	11	4	=====		
Egitto	0	1	AMERICA		
Eritrea	1	0	Cuba	2	3
Etiopia	1	48	Equador	0	1
Ghana	0	4	El Salvador	1	0
Guinea	1	2	-----		
Kenya	2	11	TOTALE	3	4
Liberia	4	2	=====		
Libia	0	1	=====		
Marocco	1	0	TOT. GEN.		
Mauritania	0	3	348	1.306	
Nigeria	0	7	=====		
Ruanda	22	2	=====		

Nota: Al totale di cui sopra, occorre aggiungere n. 8 rinunciatari e n. 192 tenuti in sospeso per ulteriori informazioni.

- Attività di interpretariato

Quanto all'interpretariato non infrequentemente gli uffici della segreteria della Commissione Centrale hanno incontrato problemi nel reperimento in tempi brevi di interpreti e traduttori.

E' pur vero, infatti, che Paesi diversi usino la stessa lingua, tuttavia alcuni Stati riconoscono più lingue ufficiali (ad es. l'hurdu e il Punjab in Pakistan, l'oromo e l'amarico in Etiopia, il cingalese e il tamil in Sri Lanka, etc.) con conseguente necessità di più interpreti.

I kurdi richiedono interpreti diversi a seconda che provengano dalla Turchia o da altri paesi medio-orientali. Per le nazionalità con più elevato numero di richiedenti un solo interprete non è sufficiente.

Nell'anno ci si è avvalsi della collaborazione di 34 unità esterne le quali hanno assicurato la traduzione delle domande e l'assistenza ai richiedenti nelle interviste individuali.

Inoltre si ritiene utile evidenziare che nell'anno 1997 la Commissione, per tutto l'intero anno 1997, ha potuto avvalersi, nella suddetta attività di interpretariato resa da unità esterne all'Amministrazione, anche della collaborazione quotidiana di n.ro due interpreti, dipendenti del Ministero dell'Interno, che prestano la loro opera per le lingue inglese e francese.

E' da rilevare, infine, che per agevolare il lavoro degli Uffici stranieri delle Questure le domande vengono redatte nelle lingue madri dei richiedenti e tradotte nella sede della Commissione così come la documentazione allegata o relativa alla situazione socio-politica dei diversi Paesi.

3.4 - Regione e provincia di residenza

Nel quadro che segue viene specificatamente indicata la provincia in cui il richiedente asilo - prescindendo dalla località della frontiera d'ingresso in Italia - ha dichiarato di voler eleggere il proprio domicilio.

Presso la corrispondente Questura ha formalizzato - secondo la procedura vigente - la suddetta richiesta presentando l'eventuale documentazione in suo possesso ritenuta idonea a convalidare le dichiarazioni rese a giustificazione dell'espatrio e della conseguente domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ed ivi ha atteso la convocazione presso la Commissione Centrale per il conseguente esame.

Dalla relativa Prefettura ha altresì beneficiato - a richiesta e qualora ne sussistevano i requisiti di carenza di mezzi di sussistenza o di ospitalità - del contributo giornaliero di "prima assistenza" (previsto dal Decreto 24 luglio 1990, n. 237 che reca il Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39 in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato.

Al fine di ottenere un quadro più completo della dislocazione dei suddetti richiedenti lo status di rifugiato si è provveduto altresì a raggruppare le suddette province per Regione.

Tra parentesi viene indicato, inoltre, il numero di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra e di conseguenza il permesso di soggiornare in Italia "per concessione asilo", usufruendo di tutti i benefici previsti dalla Convenzione stessa.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Provincia	n.ro	Provincia	n.ro
Alessandria	5	Arezzo a	17
Asti	6 (6)	Firenze	6 (6)
Cuneo	1	Grosseto	23
Novara	2 (1)	Lucca	2
Torino	29 (12)	Massa Carrara	28
Vercelli	7 (3)	Pistoia	2
PIEMONTE	20 (22)	Prato	1
Aosta	1	Siena	9 (4)
VALLE D'AOSTA	1	TOSCANA	88 (19)
Bergamo	19 (4)	Perugia	27 (4)
Brescia	3	Terni	10
Como	5	UMBRIA	37 (4)
Cremona	4 (1)	Ancona	18 (1)
Lodi	1 (1)	Ascoli Piceno	11
Milano	238 (75)	Macerata	19
Varese	8	MARCHE	48 (1)
LOMBARDIA	278 (81)	Frosinone	4
Bolzano	4	Latina	5
Trento	1 (1)	Roma	450 (127)
TRENTINO-A.A.	5 (1)	Viterbo	6
Padova	12 (9)	LAZIO	465 (127)
Rovigo	1	Chieti	62
Treviso	4	L'Aquila	4
Venezia	17 (5)	Teramo	23
Verona	3 (3)	ABRUZZI	89
Vicenza	5 (4)	Campobasso	44
VENETO	42 (21)	Isernia	43
Gorizia	13 (2)	MOLISE	87
Pordenone	2	Caserta	1 (1)
Trieste	30 (12)	Napoli	5 (1)
Udine	7 (1)	Salerno	1 (1)
FRIULI-V.G.	52 (15)	CAMPANIA	7 (3)
Genova	4	Bari	13
Imperia	4 (4)	Brindisi	131 (34)
LIGURIA	8 (4)	Foggia	5
Bologna	26 (3)	Lecce	112 (7)
Forli	5	Taranto	13
Modena	5 (1)	PUGLIA	274 (41)
Parma	2 (1)	Matera	12
Piacenza	5	Potenza	1
Ravenna	4 (1)	BASILICATA	13
Rimini	4	Catanzaro	60 (8)
EMILIA ROM.	51 (6)	CALABRIA	60 (8)

-- segue --

s e g u e				
Caltanissetta	4	(1)	Cagliari	1
Messina	1		Nuoro	4
Palermo	6		SARDEGNA	5
Siracusa	183	(3)		
SICILIA	194	(4)	=====	
			TOTALE	
			GENERALE	1.854 (348)
			=====	

3.5 - Sesso

Nel seguente prospetto è stato indicato oltre che il sesso degli stranieri esaminati dalla Commissione nell'anno 1997 anche specificatamente la nazionalità degli interessati.

Limitandosi ai soli riconosciuti "rifugiati", si rileva che le donne sono pressochè pari agli uomini provenienti dall'Albania (n.32 contro 38 uomini) dall'Iran (n.23 contro 24), dal Burundi (n. 7 contro 6) e Ruanda (n. 9 contro 13). Sono, invece, notevolmente inferiori le donne riconosciute "rifugiate" nei confronti dei rifugiati provenienti dall'Iraq (n. 13 contro 31) dal Sudan (n. 1 contro 18) e dalla Turchia (n. 3 contro 13).

Le donne , con il 27.7 % , sono oltre un quarto del totale dei casi esaminati, mentre rapportandole al numero delle decisioni positive adottate dalla Commissione nel corso dell'anno sono il 35,6 % contro il 64,4 % degli uomini (n. 124 donne contro n. 224 uomini).

3.6 - Età

Per quanto riguarda l'età dei profughi esaminati si rileva che n. 386 (pari al 20,8 %) sono minorenni ed in particolare n. 173 donne e n. 213 uomini. Ed ancora n. 85 minorenni sono stati riconosciuti rifugiati: di questi n. 50 sono donne e n. 35 uomini. Inoltre è da notare che dei 386 minorenni, n.31 sono espatriati individualmente mentre i restanti n.355 fanno parte di nuclei familiari.

Nel seguente quadro si riportano i profughi esaminati suddivisi per fasce di età con, a fianco di ciascuno, il sesso e, tra parentesi, numero dei riconosciuti "rifugiati" :

Età	n.ro	maschi	femmine
Minorenni	386	213 (35)	173 (50)
da 20 a 30 anni	849	659 (104)	190 (29)
da 30 a 40 anni	395	309 (53)	86 (29)
ultraquarantenni	224	159 (32)	65 (16)
Totali	1.854	1340 (224)	514 (124)

3.7 - Stato Civile

Circa il 56 %) dei casi esaminati sono celibi (n.779) o nubili (254); il 42,5 % (n. 788) sono invece coniugati ed il restante 1,5 % sono vedovi (24) o divorziati (9).

3.8 - Livello di studio

N.ro 1.449 (pari al 78,15 % del totale dei casi presi in considerazione dalla Commissione) hanno dichiarato il proprio titolo o livello di studio.

Di tale dato - si fa notare - anche se viene riportato nel verbale delle dichiarazioni rese alle Autorità di Pubblica Sicurezza al momento della richiesta d'asilo, pur tuttavia non è richiesta tassativa indicazione in sede di audizione personale davanti la Commissione Centrale.

Secondo tali dichiarazioni n. 216 sono laureati, n.507 sono possesso di diploma di scuola superiore e n. 141 di scuola professionale, n.468 della licenza media o equipollente, n. 74 di quella elementare mentre solo n. 43 dichiarano di non possedere alcun titolo.

Nell'ambito delle singole provenienze geografiche continentali non si rilevano differenzazioni significative.

3.9. - Religione

Nella seguente tabella vengono riportati - per sesso, numericamente ed in percentuale - tutte le religioni dichiarate dai richiedenti asilo esaminati dalla Commissione nell'anno in esame:

Religione	donne	uomini	Totale	%
Buddista	0	1	1	-
Cattolica	129	265	394	21,3
Ebrei	1	2	3	-
Induista	2	13	15	0,9
Musulmana	224	798	1.022	55,2
Ortodossa	38	85	123	6,6
Protestante	6	18	24	1,4
Test.geova	0	3	3	-
Ateo	7	26	33	1,8
non indicata	107	129	236	12,8
TOTALE	514	1.340	1.854	%

Rispetto all'anno precedente e limitatamente alle tre confessioni più rilevanti si nota un aumento notevole dei musulmani (+ 10,5 %) ed una diminuzione, lieve, degli ortodossi (- 2,7,3 %) e, più sensibile, dei cattolici (- 14,7 %).

3.10 - Motivazioni

Benchè l'aggettivazione "politico" accompagni usualmente i termini "asilo" o "perseguitato", diminuisce il numero di quanti ricollegano il timore di subire persecuzioni in caso di rimpatrio alle proprie opinioni o attività politiche.

Ciò anche per il mutato scenario dell'est europeo, i cui richiedenti espongono piuttosto la propria delusione dopo che a radicali cambiamenti non sono seguite migliori condizioni socio-economiche facendone carico all'inefficienza dei rispettivi governi, che continuerebbero ad essere guidati dagli stessi responsabili dei precedenti regimi.

Più frequenti invece ed in costante aumento le domande di protezione collegate all'appartenenza a gruppi o minoranze etnico-raziali nonché quelle, di complessa interpretazione, connesse a situazioni di intransigenza religiosa.

Entrambi i casi sono spesso aggravati da guerra civile, guerriglia estesa o diffuso terrorismo: per tali circostanze la Commissione Centrale ha dovuto distinguere tra coloro che fuggono quali profughi per sottrarsi a eventi bellici o a contingenze di insicurezza generalizzate e quanti invece rientrano nella nozione di rifugiato per la cui determinazione si fa riferimento all'art. 1 lettera " A " della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722.

* * * * *

4 - RIESAME PRECEDENTI DECISIONI
-----4.1 - Cessazione

La cessazione dello status di rifugiato è stata dichiarata - a seguito della proposta avanzata dalle locali Autorità di Pubblica Sicurezza - in n.34 casi essendosi ravvisati comportamenti denotanti il riavvalersi della protezione del relativo Paese di origine (ritorno in Patria, riottenimento del passaporto nazionale, etc.)

Per nazionalità, gli albanesi - anche quest'anno - prevalgono numericamente:

In particolare:

cittadinanza	donne	uomini	totale
Albania	4	10	14
Bulgaria	1	1	2
Cambogia	0	1	1
Cecoslovacchia	1	1	2
Cile	0	3	3
Laos	0	1	3
Polonia	0	1	1
Romania	2	3	5
Turchia	0	1	1
Ungheria	0	1	1
Vietnam	1	2	3
-----	-----	-----	-----
Totale	9	25	34
=====	=====	=====	=====

4.2 - Rinuncia e acquisizione cittadinanza italiana

Alla Commissione sono stati altresì segnalati per l'aggiornamento dei propri atti ed i provvedimenti di

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

competenza n.ro 22 stranieri ai quali in passato era stato riconosciuto lo status di rifugiati che hanno volontariamente rinunciato a detto status.

Tale circostanza nella quasi totalità dei casi veniva giustificata con il desiderio di ritornare, seppur temporaneamente, nel proprio paese oppure di ritornare in possesso del passaporto nazionale ritirato all'atto della richiesta d'asilo.

Sono cittadini di:

Albania	3	Iran	5
Angola	1	Pakistan	1
Burundi	5	Romania	2
Cile	1	Ruanda	1
Etiopia	1	Sri Lanka	1
Giordania	1	-----	
		Totale	22

E' giunta, infine, comunicazione alla Commissione Centrale che n. 3 rifugiati (due iraniani ed uno cambogiano) nel corso dell'anno 1997 hanno acquistato la cittadinanza italiana.

Per tale motivo, come previsto dall'art. 1, lettera "C" n. 3 della più volte ricordata Convenzione di Ginevra "qualora abbia acquisito una nuova cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquisito la cittadinanza" ha cessato di essere applicata nei loro confronti la suddetta Convenzione.

5. CONTENZIOSO

5.1 - Tutela giurisdizionale

Nell'anno 1997 sono stati notificati n. 106 ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, che portano il totale complessivo dei gravami a n. 2.379.

Sono state emanate n. 36 sentenze, di cui n. 8 (pari al 22 %) di accoglimento; n. 24 (pari al 67 %) comportano la sopravvivenza dell'atto impugnato (sentenze di merito con reiezione dei ricorsi e sentenze di rito) e n. 4 (pari all'11 %) per cessata materia del contendere a seguito di successivo provvedimento satisfattivo.

Rapportando i ricorsi presentati nel 1997 (n.ro 106) ai provvedimenti negativi adottati dalla Commissione nello stesso periodo (n.ro 1.306), si evidenzia che solo l'8 % ha usufruito del beneficio della tutela giurisdizionale prevista dall'art. 5, comma-2, della più volte ricordata legge 28 febbraio 1990, n. 39 che reca norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ecc.

5.2 - Tutela in via amministrativa

Sotto il profilo del contenzioso amministrativo, la diminuzione del numero dei ricorsi presentati, già verificatasi negli anni passati, si è confermata nel corso dell'anno in esame.

Sono stati, infatti, presentati soltanto n. 7 ricorsi straordinari, portando, quindi, ad un totale complessivo di n. 268 gravami.

Sul predetto numero complessivo risultano esser stati decisi, oltre gli 11 (con un solo caso di accoglimento) già risolti negli anni scorsi, ulteriori n.ro 12 casi, di cui n. 2 di accoglimento.

* * * * *